



Gruppo Parlamentare "Il Popolo della Libertà" al Senato UFFICIO LEGISLATIVO

Luca Rizzardo-Gianfilippi

AS 1974 (C. 3196)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

Elementi per l'istruttoria legislativa

<i>Iniziativa</i>	Governo (scadenza il 27 Marzo 2010)
<i>Iter Parlamentare</i>	All'esame della Camera
<i>Iter Senato</i>	Approvato con modificazioni dal Senato il 24 febbraio 2010
<i>Commissione competente</i>	X
<i>Relatore</i>	Sen.ce Vicari
<i>Presentazione del provvedimento</i>	26 gennaio 2010
<i>Articoli</i>	3 (del decreto-legge)
<i>Modificazioni al Senato</i>	
<i>Pareri previsti</i>	1 ^a (Aff. cost.), 5 ^a (Bilancio), 14 ^a (Unione europea), Questioni regionali
<i>Deleghe al Governo</i>	NO
<i>Oneri finanziari</i>	NO
<i>Presentazione emendamenti</i>	SI

Osservazioni

Si ricorda che **TERNA SpA- Rete Elettrica Nazionale S.p.A**, gestisce in sicurezza la rete di trasmissione nazionale e i flussi di energia elettrica necessari all'Italia attraverso il dispacciamento (la gestione dei flussi di energia sulla rete), bilanciando l'offerta e la domanda di energia giornaliera.

Con riferimento a Sicilia e Sardegna, TERNA, con *Comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas*, ha:

- evidenziato situazioni di estrema criticità di esercizio in sicurezza del sistema elettrico in Sicilia e Sardegna e che tale criticità, destinata ad aumentare, potrà essere risolta unicamente con la realizzazione:
 - a.** del nuovo cavo di collegamento della Sicilia alla Calabria denominato *Sorgente-Rizziconi* per quanto attiene alla Sicilia;
 - b.** dal completamento ed entrata in piena operatività del collegamento **SA.PE.I.** nel caso della Sardegna;
- ricordato l'evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso nel *Mercato del Giorno*

Prima (MGP); i prezzi registrati nel MGP con riferimento a queste Regioni, sono sensibilmente più elevati rispetto ai prezzi registrati nelle altre aree del Paese, con un andamento crescente nel corso degli anni. Andamento che riflette l'insufficiente interconnessione tra i sistemi elettrici delle isole maggiori e quello dell'Italia peninsulare;

- sollecitato, infine, l'adozione di misure urgenti per rendere disponibili strumenti dedicati a fronteggiare queste criticità, sulla base delle proprie osservazioni.

Come dichiarato dal Governo, questo provvedimento legislativo intende mantenere in equilibrio la produzione di energia elettrica ed i consumi in Sicilia e Sardegna evitando così il verificarsi di situazioni di disservizio ed eventuali *black-out*. Per questo ai grandi consumatori di elettricità che saranno volontariamente coinvolti nel garantire tale equilibrio, deriveranno minori costi, con benefici sull'assetto produttivo di tutte le grandi aziende italiane.

Per una maggiore comprensione dei prezzi di mercato dell'energia a gennaio e febbraio 2010 si rimanda alla lettura delle *newsletter* n. 23 e 24 del **GME - Gestore dei Mercati Energetici SpA**.¹()

In base alla Legge 23 luglio 2009, n. 99, *Disposizioni per lo sviluppo e l'Internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* - art. 30, cc. 18-19 - si ricorda che, con riferimento al servizio di interrompibilità (L 99/2009):

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve definire, entro il 15 febbraio 2010, criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le eventuali maggiori entrate sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica;
- per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, è prevista l'esenzione dall'applicazione di alcuni corrispettivi.

Il servizio di interrompibilità (Deliberazione) permette di concedere sconti sull'energia elettrica a categorie di consumatori particolarmente sensibili al prezzo dell'energia elettrica (imprese energivore), ed è anche un servizio utile per assicurare la sicurezza del sistema ed evitare situazioni di *black-out*. Con riferimento alla Sicilia, si ricorda che l'isola pur disponendo di un patrimonio energetico che realizza un surplus di circa il 6%, vende alla *Borsa Elettrica Energia* con un prezzo di media superiore del 20% rispetto al resto d'Italia.

¹ A febbraio 2010, il prezzo medio di acquisto (PUN) ha ancora registrato una consistente riduzione su base annua (-19,99 €/MWh; -24,0%), la tredicesima consecutiva, portandosi a 63,45 €/MWh, livello prossimo a quello di gennaio 2005. Il prezzo è sceso di 17,41 €/MWh (-17,0%) nelle ore di picco e di 20,49 €/MWh (-27,5%) nelle ore fuori picco, attestandosi rispettivamente a 84,82 €/MWh e 54,01 €/MWh (Grafico 1 e Tabella 1). I prezzi di vendita hanno registrato in tutte le zone un deciso calo tendenziale (-13,2% in Sicilia, tra il -24% ed il -30% nelle altre zone). Il Sud, con 56,13 €/MWh, si è confermato, per il quinto mese consecutivo, la zona dal prezzo più basso; prezzi allineati poco sopra i 60 €/MWh nelle altre tre zone del continente, mentre in Sardegna il prezzo è sceso a 68,04 €/MWh. La Sicilia, con 97,73 €/MWh, ha ancora segnato il prezzo di vendita più alto.

CONTENUTI

Articolo 1

Per offrire soluzione alle problematiche relative al sistema energivoro in Sicilia e Sardegna si:

- istituisce per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza del sistema elettrico, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle esigenze formulate da TERNA;
- prevede che l'*Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas*, sentito il *Ministero dello Sviluppo Economico*, proceda a definire le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sulla base dei seguenti principi e criteri:
 1. i soggetti che prestano il servizio sono clienti finali, selezionati tramite procedura concorrenziale, che si impegnano alla riduzione istantanea dei prelievi per livelli di potenza non inferiori, per sito di consumo, ad un valore minimo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da TERNA²;
 2. i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale previsto per la prestazione del servizio;
 3. il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla *Deliberazione n. 289/06* per il servizio di interrompibilità istantanea (*Autorità*);
 4. le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.

I **commi 3 e 3-bis**, prevedono che:

- in ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:
 1. in qualsiasi altro servizio remunerato indirizzato alla sicurezza del sistema elettrico;
 2. in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.
- i soggetti che prestano il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza non possono avvalersi per le medesime quote di potenza delle misure di cui all'art. 32, c. 6, della legge n. 99/2009 - *Disposizioni per lo sviluppo e l'interzionalizzazione delle imprese, nonché in*

² Il servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti, disponibili a distacchi di carico in tempo reale (interruzioni della fornitura), attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal Gestore della rete nazionale (TERNA S.p.A.), per assicurare la continuità del servizio elettrico. Le utenze di consumo che si rendono disponibili per questo servizio devono essere dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete. Queste imprese si devono quindi dotare di apposita apparecchiatura che consente l'attuazione delle due tipologie d'interrompibilità: a) senza preavviso (o in tempo reale), caratterizzata da un tempo di attuazione inferiore a 0,2 secondi; b) con preavviso (o in tempo differito), attuabile in un tempo inferiore a quello massimo predefinito, pari normalmente a 15 minuti.

*materia di energia*³, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 2

- Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, TERNA determina il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero⁴ in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento, da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista, non è comunque non superiore a 500 MW.
- Entro 30 giorni dalla decorrenza del termine di 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, TERNA organizza le procedure concorsuali relativamente:
 1. agli interconnector che realizzano il predetto incremento di capacità di interconnessione;
 2. alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.
- Le procedure concorsuali prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementalmente di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da TERNA e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'*Autorità per l'energia elettrica e il gas*, nei limiti dell'incremento della capacità di interconnessione associato a dette risorse incrementalmente che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza.

³ Con riferimento ai contenuti delle disposizioni dell'art. 1, si legga la *Deliberazione 9 febbraio 2010 - ARG/elt 15/10*, recante *Definizione delle condizioni del servizio*.

Con riferimento alla legge citata: L'*Autorità per l'energia elettrica e il gas*, con provvedimenti da adottare entro 30 giorni dal termine dei 60 giorni previsti dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione [contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a 20 anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile] e fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'*Autorità per l'energia elettrica e il gas* determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a TERNA SpA a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a TERNA SpA tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.

⁴ Il *Regolamento 1228/2003 CE* definisce *interconnector* una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

- Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, TERNA fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione (art. 32, c. 5, della *legge 23 luglio 2009, n. 99*⁵), tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementalì.
- Le procedure concorsuali relative alle quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna.
- L'*Autorità per l'energia elettrica e il gas* adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6⁶ e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità alle disposizioni del presente articolo

Articolo 2-bis.

- Per garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 25

⁵ In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*, possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40% escludendo i 15 giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da TERNA SpA, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle predette procedure concorsuali per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di TERNA SpA.

⁶ L'*Autorità per l'energia elettrica e il gas*, con provvedimenti da adottare entro 30 giorni dal termine dei 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione dell'opera di *interconnector* e fino alla messa in servizio medesimo e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione (per una durata pari a 20 anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile), degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'*Autorità per l'energia elettrica e il gas* determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a TERNA SpA a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale della predetta esenzione, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a TERNA SpA tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.

giugno 1999 - *Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale*⁷, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione.

Articolo 2-ter

- Per garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attività gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalità di cui all'articolo 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le Reti Nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici), commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 - *Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*, (legge 27 ottobre 2003, n. 290), come modificato dal presente *decreto-legge*. Gli interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche.

Articolo 2-quater

- Si modifica l'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, prevedendo che:
 1. (c. 4-sexies) Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20% le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.
 2. (c. 4-quaterdecies) Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione

⁷ Rete elettrica: l'insieme di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari. La rete elettrica di trasmissione nazionale è così costituita: reti elettriche di tensione nominale uguale o superiore a 220 kV; reti o parti di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese tra 120 e 220 kV che risultano funzionali alla rete elettrica di trasmissione nazionale sulla base di almeno uno dei criteri indicati all'art. 3 del citato DM.

costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20% le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'Autorità espropriante ai sensi del *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* (DPR n. 327/2001), e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, con il consenso dei presidenti delle Regioni e Province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità.

Articolo 2-quinquies

- Per garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari, ai predetti Commissari non si applicano le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400⁸. I DPR di nomina dei Commissari già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi.

⁸ La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale

Articolo 2-sexies.

- Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6⁹ del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo DM (*Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete....*), abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell'impianto di produzione entro l'ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

- Entrata in vigore

⁹

	1	2	3
Potenza nominale dell'impianto P (kW)	Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1)	Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b2)	Impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b3)
A) 1 minore o uguale a P minore o uguale a 3	0,40	0,44	0,49
B) 3 < P minore o uguale a 20	0,38	0,42	0,46
C) P > 20	0,36	0,40	0,44

La tariffa è individuata sulla base della presente Tabella, è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di 20 anni.